



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(GENTILONI SILVERI)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2016**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa .....	»	6
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	11
Disegno di legge .....	»	12
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	13

ONOREVOLI SENATORI. – Il Protocollo, firmato a Manila il 9 dicembre 2013, si compone di cinque articoli che emendano secondo le linee di seguito descritte la vigente Convenzione fiscale tra Italia e Filippine, firmata a Roma il 5 dicembre 1980 e ratificata dall'Italia con la legge 28 agosto 1989, n. 312.

L'articolo I aggiorna il campo di applicazione oggettivo della vigente Convenzione fiscale, includendo inoltre nell'elenco delle imposte considerate per l'Italia l'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo II modifica taluni aspetti di carattere definitorio per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso.

L'articolo III riformula la disposizione del metodo di imputazione già presente nella vigente Convenzione (articolo 22, paragrafo 2). Inoltre, con la soppressione del paragrafo 4 del medesimo articolo 22, viene soppresso il cosiddetto «*matching credit*» che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non effettivamente pagate su dividendi, interessi e canoni. Tale previgente disposizione, in sostanza, prevedeva che il credito di imposta venisse concesso (ad esem-

pio in Italia) anche qualora nel Paese di produzione del reddito (es. nelle Filippine) non fosse stata effettivamente scontata alcuna imposizione.

L'articolo IV modifica l'esistente articolo 25 in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo, tra altro, il superamento del «*domestic tax interest*» (paragrafo 4) nonché del segreto bancario (paragrafo 5), sulla base del più recente *standard* in materia di cui all'articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE. Detto articolo rappresenta, pertanto, l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione transnazionale, riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE).

Ai sensi dell'articolo V il Protocollo entrerà in vigore alla conclusione dello scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

## RELAZIONE TECNICA

**Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Filippine.**

In data 9 dicembre 2013 è stato firmato tra le rispettive autorità fiscali il Protocollo di modifica della Convenzione tra Italia e Filippine contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale.

In relazione alle previsioni dell'art. III, effetti di gettito sono ravvisabili a seguito dell'eliminazione del paragrafo 4 dell'art. 22 della Convenzione (metodo per eliminare le doppie imposizioni). Tale paragrafo riguardava il cosiddetto metodo del *matching credit*, che prevedeva la possibilità per i soggetti italiani che operano nel territorio delle Filippine di attribuirsi il pagamento di imposte virtuali su canoni, interessi o dividendi anche qualora le stesse non venissero effettivamente prelevate per tali fattispecie reddituali.

Sono state a tal proposito esaminate le dichiarazioni dei modelli Unico 2013 e del Consolidato Nazionale e Mondiale 2013, ai rispettivi quadri CE, CR ed NR, riportanti i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero.

In linea teorica la cancellazione del suddetto paragrafo 4 dell'art. 22 della vigente Convenzione, apporterebbe benefici al nostro erario, non rendendo più possibile attribuirsi un credito d'imposta (ai sensi dell'art. 165 TUIR) per imposte "figurative" assolte nel territorio delle Filippine, ma dall'indagine dei flussi rilevati sono emersi importi esigui che prudenzialmente suggeriscono di non ascrivere effetti positivi per il nostro erario di alcun tipo, dal momento che non è possibile ricostruire quale sia la reale origine di tali crediti, ovvero se gli stessi derivino dall'assolvimento virtuale di imposte su dividendi, canoni, interessi o da pagamenti effettivamente assolti.

L'art. IV del Protocollo di modifica prevede una più articolata formulazione dell'articolo 25 della Convenzione in materia di scambio di informazione che migliorerà la trasparenza dei rapporti tra le Autorità fiscali dei due Paesi.

Si ritiene che l'entrata in vigore del Protocollo di modifica non produca effetti di gettito per l'erario.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 DIC. 2015



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il Protocollo, firmato il 9 dicembre 2013 a Manila, recante modifiche alla Convenzione tra l'Italia e le Filippine contro le doppie imposizioni, firmata a Roma il 5 dicembre 1980, prevede in via principale l'emendamento dell'articolo 25 (Scambio di informazioni), che costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. La nuova disposizione consentirà, fra l'altro, il superamento del "*domestic tax interest*", nonché del segreto bancario in conformità con gli attuali *standards* dell'OCSE in materia di scambio di informazioni e di trasparenza fiscale.

L'articolo III del Protocollo sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione, concernente il metodo di imputazione ordinaria per l'eliminazione della doppia imposizione, conformemente alla più recente formulazione utilizzata in materia nelle convenzioni fiscali della specie.

Inoltre, viene soppresso il paragrafo 4 del medesimo articolo 22 della vigente Convenzione, al fine di eliminare il meccanismo che riconosceva il credito di imposta in Italia anche per le imposte non effettivamente pagate nelle Filippine su dividendi, interessi e canoni.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il Protocollo apporta modifiche alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni fra Italia e Filippine, firmata il 5 dicembre 1980, ratificata in Italia con legge 28 agosto 1989, n. 312.

Oltre alle modifiche relative all'articolo 22 ("Metodo per l'eliminazione della doppia imposizione") ed all'articolo 25 ("Scambio di informazioni") della Convenzione menzionata, di cui si è detto al punto 1, ulteriori modifiche riguardano il campo di applicazione oggettivo della Convenzione, tenuto conto che all'articolo 2 ("Imposte considerate") viene introdotta nell'elenco delle imposte italiane l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone che le disposizioni del testo unico si applicano, qualora siano più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi contro la doppia imposizione. Per l'entrata in vigore della Convenzione è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali. Pertanto, l'intervento rispetta i predetti principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.**

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente Accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il Protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge che comportano modifiche alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Filippine.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

**Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

La Convenzione, modificata dal Protocollo in esame, si ispira in linea di massima al Modello di Convenzione concordato in sede OCSE. Il Protocollo, che peraltro adegua al più recente standard OCSE la disposizione in materia di scambio di informazioni, non risulta in contrasto con le norme comunitarie.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

La Convenzione, modificata dal Protocollo in esame, è stata stipulata con uno Stato non appartenente all'Unione europea. Non vi sono procedure di infrazione sull'oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento non presenta aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, adeguando anzi le disposizioni in materia di scambio di informazioni in materia fiscale al più recente standard OCSE.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.



**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, o né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Nella stipula di accordi della specie gli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, si ispirano per lo più al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

**Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello OCSE.

In ogni caso, il paragrafo 2 dell'Articolo 3 della vigente Convenzione tra Italia e Filippine specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2 della parte I.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Si rinvia a quanto rappresentato ai punti 2 e 3 della parte I.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non previste.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non previsti.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR**


Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 16.07.2015

Il Capo dell'Ufficio Legislativo


Cons. Amb. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO****RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, FIRMATA A ROMA IL 5 DICEMBRE 1980.**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, e Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I**

La lettera b) del paragrafo 3) dell'Articolo 2 "Imposte considerate" è soppressa e sostituita dalla seguente:

"(3) .....

(b) per quanto concerne l'Italia:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- (ii) l'imposta sul reddito delle società;
- (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")."

**ARTICOLO II**

Con riferimento all'Articolo 3 (Definizioni Generali), la lettera i), sottoparagrafo (2) è sostituita come segue:

"(2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze."



## ARTICOLO III

Con riferimento all'Articolo 22 ("Metodo per evitare le doppie imposizioni") il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

- "2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica delle Filippine, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
- In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nelle Filippine, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
- L'imposta pagata nelle Filippine per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
- Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana."

Il paragrafo 4 dell'Articolo 22 è soppresso.

## ARTICOLO IV

L'Articolo 25 ("Scambio di informazioni") è modificato come segue:

- "(1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
- (2) Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente



sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

- (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
  - (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
  - (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
  - (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
- (4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
- (5) Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona."

## ARTICOLO V

Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno effetto a partire da tale data in entrambi gli Stati contraenti.

Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a **Manila** il **20** giorno di **Dicembre** 201**1**, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



  
Per il Governo  
della Repubblica delle Filippine